

Edizione di mercoledì 6 febbraio 2019

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del terzo settore: modifiche statutarie e conseguenze fiscali – II° parte
di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Scorporo del terreno senza derivazione rafforzata
di Sandro Cerato

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamento infruttifero verbalizzato con registro al 3%
di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

Le disposizioni in materia di giochi del D.L. 4/2019
di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

Ppc estesa ai coadiuvanti del coltivatore diretto
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del terzo settore: modifiche statutarie e conseguenze fiscali – II° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

Con il [precedente contributo](#) abbiamo analizzato il caso delle **associazioni di promozione sociale** o delle **organizzazioni di volontariato** che entro i 24 mesi non adeguano il loro statuto al codice del terzo settore.

Cosa accade, invece, alla associazione di promozione sociale che, per carenza del numero minimo di associati o per mancato rispetto delle proporzioni previste tra volontari e lavoratori **voglia rimanere ente del terzo settore ma, non potendo mantenere l'iscrizione nel settore delle associazioni di promozione sociale, chieda o abbia in animo di richiedere l'iscrizione tra gli "altri enti del terzo settore"** di cui all'[articolo 46, comma 1, lett. g\), c.t.s.](#)?

Cosa deve fare e, comunque, quale disciplina andrà ad applicare fino alla **data di entrata in vigore del Runts?**

A nostro avviso, non potendo già essere inserita nel settore del Registro di destinazione, dovrà **non procedere all'adeguamento dello statuto relativo alla fattispecie già goduta. Ciò la farà "uscire" dal recinto del terzo settore per il periodo transitorio:** potrà applicare anch'essa la **disciplina generale** prevista per tutti gli enti non commerciali dal Tuir e, una volta operativo il Runts, potrà fare **richiesta di iscrizione** tra gli **altri enti del terzo settore** previo **adeguamento**, ove sia necessario, dello **statuto**.

Si pone diversamente il problema delle molte associazioni sportive dilettantistiche che nel tempo hanno acquisito anche lo status di associazioni di promozione sociale.

In tal caso cosa accadrà? **Se l'associazione recepirà le modifiche richieste dal codice del terzo settore per le APS dimostrerà espressamente la sua volontà di ingresso nel terzo settore e**, pertanto, potrà continuare ad **applicare la disciplina prevista dal codice del terzo settore** per le associazioni di promozione sociale ma non potrà, diversamente, più utilizzare, come chiarito anche dalla Agenzia delle entrate nella sua [circolare 18/E/2018](#), a far data dal primo periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del Runts, la disciplina delle **sportive** con particolare riferimento alla **L. 398/1991** e all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Ove, invece, non operasse le modifiche, rimarrà di diritto associazione sportiva dilettantistica (con pieno titolo ad utilizzare la relativa disciplina fiscale) ma perderà le agevolazioni previste per le **APS** (ad esempio la possibilità di svolgere attività in qualsiasi immobile

indipendentemente dalla destinazione urbanistica dello stesso)

Diverso è il caso delle **Onlus**.

L'**abrogazione** della disciplina delle **Onlus** recata dal **D.Lgs. 460/1997** sarà operativa dal periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tesi confermata dal fatto che l'[articolo 101, comma 8](#), della Riforma prevede che la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente**.

Dunque **un ente** associativo che ne abbia titolo **può godere della qualifica di Onlus e dei relativi benefici fiscali fino all'entrata in vigore del Runts**, indipendentemente dalla circostanza che adegui o non adegui il proprio statuto.

L'[articolo 5-sexies D.L. 148/2017, convertito in L.172/2017](#), che ha fornito una interpretazione autentica dell'[articolo 104 D.Lgs. 117/2017](#), conferma questa tesi.

Esso infatti stabilisce che l'[articolo 104 D.Lgs.117/2017](#), si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei **commi 1 e 2** valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al **D.Lgs. 117/2017**.

Stando alla lettera della norma, gli enti qualificati come **Onlus** che dovessero, successivamente alla data del 3 agosto 2019, ma entro la data di entrata in vigore del Runts, modificare i propri **statuti**, non sarebbero costretti alla **devoluzione del patrimonio** in virtù dell'**articolo 101, comma 8**, richiamato sopra.

La **qualifica di Onlus infatti si perderebbe solo a partire dalla data di entrata in vigore del Runts** e non prima. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire quanto prima questi aspetti applicativi.

Gli enti associativi che dovessero invece rinunciare ad iscriversi nel Runts sarebbero senz'altro costretti alla devoluzione del patrimonio.

La **circolare ministeriale – Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – 26 giugno 1998, n. 168/E** precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo **scioglimento** dell'ente e che in caso di perdita della qualifica, la Onlus deve **devolvere il patrimonio** ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo.

Devoluto il patrimonio potrebbe poi continuare come ente associativo la propria attività osservando le disposizioni fiscali contenute nel Tuir.

In questo quadro di riferimento si pone il problema delle agevolazioni legate all'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, quelle portate dall'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#).

La norma non viene modificata in alcun modo dal codice del terzo settore. Ciò significa che, comunque, tutti gli enti, sia appartenenti al terzo settore che non, **ai fini Iva**, sussistendone i presupposti, potranno continuare a godere della agevolazione del non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati? **Un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Scorporo del terreno senza derivazione rafforzata

di Sandro Cerato

Lo **scorporo del valore del terreno** ai fini dell'ammortamento dei fabbricati strumentali deve avvenire sempre in base alle regole stabilite dall'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#), anche per le società che applicano la **derivazione rafforzata**.

È quanto emerge da una risposta resa dall'Agenzia delle entrate in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata.

Prima di affrontare la specifica questione posta nel quesito, è bene ricordare che l'[articolo 83 Tuir](#), come modificato dal **D.L. 244/2016**, ha introdotto nella determinazione del reddito complessivo per i soggetti Ires, diversi dalle micro imprese di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), il **principio della c.d. “derivazione rafforzata”**, in base al quale valgono anche ai fini fiscali *“i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*.

Tra le tante questioni “delicate” vi è anche quella di stabilire se tale principio si renda applicabile anche nella **determinazione del valore del fabbricato strumentale da ammortizzare**, tenendo conto che il valore del terreno sottostante agli stessi:

- in base alle regole previste nei **principi contabili (Oic 16)** deve essere determinato in base al **valore effettivo** del terreno stesso (in base ad una perizia di stima);
- secondo il **legislatore fiscale (articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006)**, il costo da attribuire all'area è pari al maggiore tra il **valore separatamente esposto** in bilancio nell'anno di acquisto e quello ottenuto applicando il **20%** o, per i fabbricati industriali il **30%**, del **costo complessivo dell'immobile** (comprensivo del valore dell'area).

È bene altresì rammentare che, **nell'ipotesi di acquisto separato dell'area**, e successiva edificazione del **fabbricato strumentale**, anche ai fini fiscali il valore del terreno è pari al costo effettivamente sostenuto ed il **costo ammortizzabile** è pari al **costo sostenuto per l'edificazione** del fabbricato sovrastante.

Laddove l'impresa proceda all'**acquisto del fabbricato strumentale già edificato**, senza attribuire in valore separato all'area, le disposizioni fiscali richiedono dunque di operare uno **scorporo forfettario** in base al quale il valore dell'area è pari al **20%** o al **30%** (nel caso di fabbricati industriali) del costo complessivamente sostenuto.

Ai fini civilistici, al contrario, i principi contabili, come già anticipato, richiedono di determinare il valore dell'area in base ad un **criterio analitico e non forfettario**, con la conseguenza che lo stesso potrebbe essere inferiore o superiore alla percentuale prevista in ambito fiscale (20% o 30%).

Come chiarito anche nella [circolare 1/E/2017](#), nel primo caso, ai fini fiscali, si deve aver riguardo al maggiore valore che deriva dall'applicazione del criterio forfettario, mentre, nel secondo caso, assumerebbe **rilievo anche ai fini fiscali il maggior valore determinato in sede civilistica.**

Ora, alla luce dell'introduzione del **principio di derivazione rafforzata** di cui all'[articolo 83 Tuir](#), ci si è chiesti se l'applicazione delle regole civilistiche (scorporo in base al valore effettivo) dovesse prevalere rispetto al criterio forfettario previsto ai fini fiscali.

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che i **decreti attuativi della derivazione rafforzata**, emanati a suo tempo per i **soggetti Ias** (ed applicabili in quanto compatibili anche ai soggetti che adottano gli Oic per espressa previsione dell'[articolo 83, comma 1-bis, Tuir](#)) stabiliscono che **si applicano le disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi di reddito**, rientrando in tale ambito anche le regole previste dall'[articolo 26, comma 7, D.L. 223/2006](#) in tema di ammortamento dei fabbricati strumentali.

Ne consegue che, anche per i soggetti Ires (diversi dalle micro imprese) che applicano la derivazione rafforzata **è necessario dedurre l'ammortamento dei fabbricati strumentali secondo la regola dello scorporo forfettario**, a nulla rilevando un eventuale minor valore del terreno determinato in base alla regole previste dai **principi contabili Oic**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamento infruttifero verbalizzato con registro al 3%

di Alessandro Bonuzzi

La **delibera** dell'assemblea, **verbalizzata** con sottoscrizione di tutti i soci, avente ad oggetto un **finanziamento infruttifero** di una Sas e seguita dal **versamento** di denaro da parte dei soci, integra un **negozi a contenuto patrimoniale** costituente fattispecie imponibile ai fini dell'**imposta di registro** ai sensi dell'[articolo 9](#), **parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**, quindi con applicazione dell'**aliquota del 3%**.

Lo ha stabilito la **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 1951 del 24.01.2019](#).

La questione controversa oggetto della decisione consisteva nello stabilire se i **versamenti effettuati** dai soci di una Sas, risultanti da apposito **verbale** dell'assemblea dei soci, in occasione della quale l'accomandatario aveva proposto di integrare un finanziamento già deliberato in passato, traessero origine:

- da un **rapporto assimilabile al mutuo**, dovendo quindi scontare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, come ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, oppure
- da un **apporto al patrimonio di rischio**, dovendo in tal caso essere assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro [\(articolo 4, comma 1, numero 5, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986\)](#).

Già in appello la **CTR Emilia Romagna** aveva **accolto le ragioni dell'Agenzia delle entrate** riformando la sentenza di primo grado, la quale aveva **annullato** l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.

In particolare, la decisione dei giudici di appello era fondata sui seguenti **rilevi**:

- “*nel caso in esame il socio accomandatario (amministratore) proponeva l'effettuazione di un finanziamento infruttifero da parte dei soci alla società che si impegnava alla restituzione; di conseguenza i due soci, come stabilito nella relativa delibera assembleare da entrambi sottoscritta, accettavano la proposta e si obbligavano ad eseguire tale prestazione nei confronti della società, la quale a sua volta si obbligava alla restituzione di quanto ricevuto*”;
- “*l'articolo 4 della parte seconda della tariffa, include fra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso le «scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale»*”;
- “*il documento firmato dai due soci non costituisce un semplice atto collegiale, ma deve*

considerarsi **scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale ... e quindi soggetta a registrazione in termine fisso**".

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha **avvallato l'indirizzo della CTR** confermando la decisione pro-Fisco e considerando **inammissibili** le **deduzioni dei ricorrenti**, che avevano eccepito:

- in primo luogo, che il giudice di appello aveva **erroneamente qualificato il verbale della delibera dell'assemblea** dei soci della Sas come **contratto di finanziamento**, "senza considerare che nella dichiarazione con cui l'amministratore ha proposto ai soci di finanziare la società non è ravvisabile alcuna proposta contrattuale, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi del contratto, non sono individuate le controparti contrattuali tra i due soci, l'acommandatario e l'acommandante, e neppure l'importo del finanziamento richiesto a questi ultimi, le modalità ed i tempi di erogazione delle relative somme, nonché di restituzione delle stesse, non rilevando come accettazione la sottoscrizione apposta dai soci sul verbale dell'assemblea alla quale erano intervenuti";
- secondariamente, che il verbale dell'assemblea dei soci, essendo un **atto interno della società, non può essere soggetto all'obbligo di registrazione, neanche in caso d'uso.**

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Le disposizioni in materia di giochi del D.L. 4/2019

di Gennaro Napolitano

Il **D.L. 4/2019**, oltre a disciplinare il **reddito di cittadinanza** e la c.d. **quota 100**, prevede, all'[articolo 27](#), anche disposizioni in materia di **giochi**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce, in primo luogo, che la **itenuta** sulle **vincite** del gioco numerico a quota fissa denominato "**10&lotto**" (e dei relativi giochi opzionali e complementari) è fissata all'**11%** a partire dal **1° luglio 2019**. Resta ferma la ritenuta dell'**8%** per tutti gli **altri giochi** numerici a **quota fissa**.

Il successivo **comma 2** modifica l'[articolo 1, comma 1051, L. 145/2018](#). Quest'ultimo ha stabilito che, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, le misure del **prelievo erariale unico (Preu)** sugli **apparecchi da divertimento e intrattenimento** idonei per il **gioco lecito** di cui all'[articolo 110, comma 6, lettere a\) e b\)](#), del **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931)**, previste dall'[articolo 9, comma 6](#), del **"decreto-dignità"** (D.L. 87/2018), sono **incrementate**, rispettivamente, di **1,35** per gli apparecchi di cui alla lettera **a** (**AWP – amusement with prizes o new slot**) e di **1,25** per gli apparecchi di cui alla lettera **b** (**VLT – videolottery**).

Orbene, l'[articolo 27, comma 2, D.L. 4/2019](#), modificando il predetto [comma 1051](#), dispone che l'**aumento** delle **aliquote** applicabili alle **new slot** è pari al **2%** (rispetto all'1,35% previsto dalla Legge di bilancio 2019).

Il **comma 3 (primo periodo)** dispone che il **rilascio** dei **nulla osta di distribuzione** (previsti dall'[articolo 38, comma 4, L. 388/2000](#)) ai **produttori** e agli **importatori** di **AWP (amusement with prizes o new slot)** è **subordinato** al **versamento** di un **corrispettivo una tantum** di **100 euro** per ogni singolo apparecchio. Il **secondo periodo** del **comma 3**, invece, stabilisce che, per il **2019**, il **corrispettivo una tantum** previsto dall'[articolo 24, comma 36, D.L. 98/2011](#), per il **rilascio** delle **concessioni** relative alle **new slot** è fissato in **200 euro** (anziché 100 euro) **per ogni singolo apparecchio**.

Il **comma 4** dell'articolo 27, invece, interviene sulla disciplina dell'**accesso** agli apparecchi **AWP**, che, in base a quanto stabilito dal **"decreto-dignità"** ([articolo 9-quater D.L. 87/2018](#)), è consentito **esclusivamente** mediante l'utilizzo della **tessera sanitaria** allo scopo di impedire l'accesso ai giochi da parte dei **minori**. Il comma 4 in esame **specifica** che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 ([articolo 1, comma 569, lettera b, e comma 1098, L. 145/2018](#)), l'**introduzione** della **tessera sanitaria** deve intendersi riferita agli **apparecchi** che consentono il **gioco pubblico da ambiente remoto**.

Il successivo **comma 5** modifica la disciplina relativa ai **pagamenti** del **Preu**. In particolare, si prevede che, per il solo **2019**, i **versamenti** a titolo di prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (di cui all'[articolo 110, comma 6](#), **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**), dovuti a titolo di **primo, secondo e terzo acconto** relativi al **sesto bimestre** sono **maggiorati** nella misura del **10%** ciascuno; il **quarto versamento**, dovuto a titolo di **saldo**, è **ridotto** dei versamenti effettuati a titolo di acconto, **comprensivi** delle predette **maggiorazioni**.

Il **comma 6** detta disposizioni finalizzate a **contrastare** più efficacemente l'**esercizio abusivo** di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di **disturbo da gioco d'azzardo patologico**. A tal fine, viene modificato in più punti l'[articolo 4 L. 401/1989](#). Queste, in sintesi, le novità:

- chiunque esercita **abusivamente** l'organizzazione del **gioco del lotto** o di **scommesse** o di **concorsi pronostici** che la legge **riserva** allo Stato o ad altro ente concessionario è **punito** con la **reclusione** da tre a sei anni e con una **multa** da venti a cinquanta mila euro (*la disciplina previgente stabiliva la sola reclusione da sei mesi a tre anni*)
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un **piano straordinario** di **controllo e contrasto** dell'**esercizio abusivo** di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Infine, il **comma 7** interviene sulla disciplina delle **sanzioni** applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito ai quali sono associati o meno premi in denaro. A tal fine, la disposizione in esame **modifica** l'[articolo 110, comma 9](#), del **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931)** aggiungendovi una nuova lettera **f-quater**.

Quest'ultima prevede che **chiunque**, sul territorio nazionale, **produce, distribuisce o installa** o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche** previste dal predetto Testo unico è **punito** con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la **chiusura** dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Ppc estesa ai coadiuvanti del coltivatore diretto

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

L'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#) contiene una **disposizione** diretta ai “**familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**” che vengono **fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola** cui partecipano attivamente.

La norma presenta diversi risvolti in più ambiti della fiscalità. Qui cercheremo di esaminare le **conseguenze** in materia di applicazione dell’**agevolazione sui trasferimenti di terreni**, comunemente nota come **piccola proprietà contadina**.

Occorre, *in primis*, circoscrivere l’**ambito soggettivo**. La norma richiede in sostanza **tre requisiti**:

1. che si tratti di un **familiare coadiuvante** di un coltivatore diretto;
2. che tale familiare coadiuvante **appartenga** al **medesimo nucleo familiare** del coltivatore diretto;
3. che risulti anch’egli **iscritto** nella **gestione** assistenziale e previdenziale agricola dei **coltivatori diretti**.

Esaminiamo separatamente i tre elementi.

Riguardo al punto *sub 1*, l’espressione “**familiare coadiuvante**” appare piuttosto **imprecisa**. E, infatti, sembra fuori discussione che la norma sia diretta ai collaboratori dell’impresa familiare di cui all’[articolo 230-bis, cod. civ.](#): ne è riprova il fatto che il punto 3 richiede l’**iscrizione previdenziale**, che è estranea a quelle forme di lavoro più o meno occasionale che caratterizzano i **coadiuvanti agricoli** e disciplinate dall’[articolo 70 D.Lgs .276/2003](#).

Quindi, più che ai “coadiuvanti” in senso lato, la **norma è diretta ai “collaboratori”**.

Destinato a generare **perplessità** è anche il termine “**familiare**”. Appurato infatti che il riferimento è alla fattispecie disciplinata dall’[articolo 230-bis cod. civ.](#), il **comma 3** di quest’ultima norma stabilisce che si intendono come “**familiari**”: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Quindi, **non tutti** i **familiari** possono essere **collaboratori**, ma **soltanto** quelli il cui grado di **parentela** con il titolare dell’impresa sia riconducibile a quanto previsto dalla **legge**.

Alla luce di queste precisazioni, ancora meno comprensibile appare il requisito stabilito *sub 2*. Da un lato, infatti, il Legislatore guarda all’impresa familiare dell’[articolo 230-bis cod. civ.](#), ma dall’altro lato, se ne discosta circoscrivendo ulteriormente il campo d’azione della norma ai

familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

In pratica:

- l'[articolo 1, comma 705, L.145/2018](#) parla di “**familiari**” senza limitarne il **grado**, mentre il raggio d’azione dell'[articolo 230-bis cod. civ.](#) è **limitato a coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo**;
- l'[articolo 1, comma 705, L.145/2018](#) **richiede** che i familiari appartengano al **medesimo nucleo familiare**, requisito **estraneo** all'[articolo 230-bis cod. civ.](#).

Anziché gettare un ponte con il codice civile, la norma si pone su un livello di **incomunicabilità** con il modello dell'**impresa familiare** sul quale cui, invece, indubbiamente si appoggia.

Proprio il requisito dell'**appartenenza** al medesimo **nucleo familiare** sarà con ogni probabilità **fonte** di numerosi **dubbi**. Stando infatti a una lettura “stretta”, esso porterebbe a ricomprendere nel campo di applicazione della norma il **figlio convivente**, e viceversa, a **escludere** quello che si è “staccato” dalla famiglia di origine perché sposato o per altri motivi.

Il requisito *sub 3*, infine, richiede l'**iscrizione** a una ben precisa **gestione previdenziale e assistenziale**: quella dei **coltivatori diretti** con la conseguenza che **sono esclusi** i non iscrivibili a tale gestione o coloro che sono iscritti alla **gestione previdenziale degli IAP**.

Passiamo ora ad esaminare l'**ambito oggettivo** della norma. Essa stabilisce che i “**familiari coadiuvanti**” così come sin qui delineati, beneficiano della “**disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente**”. Chiariamo subito che la **disciplina fiscale** cui i familiari sono **equiparati** è quella del **coltivatore diretto**, visto che per esplicita previsione, deve trattarsi di “**familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**”.

Un possibile **effetto** di questa equiparazione sarà quello di ottenere un **ulteriore estensione** del **regime agevolato**, cui possono accedere i coltivatori diretti per l'**acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze**.

Già la **Legge di Stabilità 2016**, aveva **esteso** le agevolazioni ppc a coniuge e parenti in linea retta, purché **già proprietari di terreni agricoli** e conviventi di coltivatori diretti e lap.

L’ulteriore estensione introdotta porta a un **quadro finale** così **sintetizzabile**:

1. **coniuge e parenti in linea retta di lap o coltivatori diretti conviventi**: applicano la **ppc** su acquisti in proprio di terreni **purché già in possesso di terreni agricoli** (ancorché non condotti o coltivati);
2. **familiari di qualunque grado** ma appartenenti allo stesso nucleo familiare di un coltivatore diretto (non lap): applicano la **ppc** se **iscritti** a loro volta nella **gestione previdenziale** dei coltivatori diretti (e dunque, presumibilmente, partecipi di un’impresa familiare, così che, per questa via, il grado di parentela si riduce per effetto del rinvio

all'[articolo 230-bis civ.](#)). Questo secondo gruppo di soggetti **non** è necessario che possiedano già **terreni** per poterne acquistare di nuovi con le agevolazioni.

Non è del tutto **chiaro il motivo** che ha portato il Legislatore ad **assicurare le agevolazioni** sulla ppc. anche ai **familiari**. Nel caso della **Stabilità 2016**, vengono ammessi a godere del beneficio familiari stretti, non coinvolti nell'impresa, mentre con la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** lo sconto viene esteso anche ai collaboratori dell'imprenditore: forse l'intento è quello di **tutelare** diverse **strategie familiari** sull'assetto proprietario del patrimonio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E LE NOVITÀ PER IL 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)